SEMPLIFICAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI STIPENDI, PENSIONI ED ALTRI ASSEGNI; RIORGANIZZAZIONE DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO E ISTITUZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFERICI DEL TESORO; ADEGUAMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA DEL MINISTERO DEL TESORO E DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA CORTE DEI CONTI

Art. 2

Imputazione della spesa e prescrizione delle rate di stipendi, pensioni ed altri assegni

All'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' inserito, dopo il quinto, il seguente comma: "Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti". Il limite di somma di cui al quarto comma dell'articolo 420 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, quale modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1976, n. 904, e' elevato a lire 10 milioni. La tessera personale di riconoscimento rilasciata dall'Amministrazione dello Stato ai propri dipendenti civili e militari in attivita' di servizio costituisce documento valido anche ai fini della riscossione, senza limite di importo, dei titoli di spesa emessi a favore del predetto personale per il pagamento degli stipendi e delle altre competenze fisse ed accessorie. Il primo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e' sostituito dai seguenti: "Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel decreto-legge luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni. Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere".

Versione in vigore dal 5 settembre 1985, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti
Estremi	Legge 7 agosto 1985, n. 428
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 1985

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/semplificazione-e-snellimento-delle-procedure-in-materia-di-stipendi/art-2-imputazione-della-spesa-e-prescrizione-delle-rate-di-stipendi

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it